



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 24 febbraio 2022

Info/36.22/RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA SU INFORTUNI SUL LAVORO:
Giurisprudenza

GIURISPRUDENZA SU INFORTUNI SUL LAVORO E RESPONSABILITA' DELL'ENTE E IMPRESA:

- **RESPONSABILITA' 231 DELL'ENTE/IMPRESA ANCHE SE IL RISPARMIO NON ERA VOLUTO**
- **LA RESPONSABILITA' DEL DIPENDENTE CONDIVISA CON I RESPONSABILI DELL'AZIENDA PER MANCANZA DI FORMAZIONE**

Riteniamo meritevole di attenzione per il datore di lavoro conoscere la tendenza della giurisprudenza in merito alle responsabilità estesa all'impresa e ai suoi amministratori nel caso di infortuni sul lavoro, riportando queste due sentenze.

RESPONSABILITA' 231 DELL'ENTE/IMPRESA ANCHE SE IL RISPARMIO NON ERA VOLUTO

La Corte di Cassazione con sentenza 3299/2022 ha ritenuto che **l'Ente/Impresa risponde ex 231/2001 se il reato presupposto commesso con violazione della normativa antinfortunistica determini un vantaggio oggettivo per l'impresa, indipendentemente dalla volontà di conseguirlo.**

La giurisprudenza ha ribadito che la responsabilità **dell'Ente/Impresa per il reato commesso “a suo vantaggio”** dal soggetto agente ricorre qualora la persona fisica violi sistematicamente la normativa antinfortunistica ricavando un vantaggio per l'impresa. **Vantaggio che può consistere in un risparmio per l'Ente, di spesa** (es.: o nella riduzione dei tempi di lavorazione, o nella massimizzazione della produzione, o nel mancato adeguamento alla norme di sicurezza di automezzi o strumenti in uso dal lavoratore) **anche indipendentemente dalla volontà di ottenerlo.**

Invece addirittura vi è interesse quando l'autore del reato viola la normativa antinfortunistica con l'intento di conseguire un risparmio di spesa per l'Ente, indipendentemente dal relativo conseguimento.

Nel caso di specie la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che confermava la responsabilità di una società emiliana ex 231/2001 derivante dal reato di lesioni personali colpose

commesso dall'amministratore in violazione della normativa antinfortunistica (redazione non adeguata del Piano operativo di sicurezza ex articolo 96 del Dlgs 81/2008) nell'interesse della società. Le condotte poste in essere dall'amministratore risultavano infatti finalizzate a realizzare un particolare interesse per la società, quale il risparmio di tempo nelle lavorazioni, di energie lavorative e di denaro.

<p style="text-align: center;">RESPONSABILITA' CONDIVISA CON I RESPONSABILI DELL'AZIENDA PER MALFUNZIONAMENTO VEICOLI E CARENZA DI FORMAZIONE</p>
--

La Corte di Cassazione con **sentenza 20 dicembre 2021, n. 46408** ha ritenuto che la responsabilità per infortunio sul lavoro può ricadere in capo al soggetto che, pur non rivestendo una posizione di garanzia, conoscendo la situazione di pericolo in cui opera contribuisca con la propria condotta in cooperazione colposa con altri soggetti all'aggravamento del rischio.

Nel caso di specie il conducente aveva assunto la guida di un veicolo, che presentava peraltro malfunzionamenti, per il quale non era provvisto di specifica patente di idoneità, contribuendo così alla concretizzazione del rischio introdotto dai responsabili dell'azienda, che non avevano vigilato sull'esecuzione delle direttive impartite.

La responsabilità per l'evento lesivo ricadente sul conducente deve essere condivisa con i responsabili dell'azienda, i quali avevano omesso di provvedere affinché l'autista ricevesse ogni necessaria informazione e istruzione all'uso dell'autocompattatore, nonché un'adeguata formazione (N.d.R.: articoli 36 e 37 del D.Lgs n. 81/2008). Nella fattispecie in oggetto i Giudici hanno ritenuto responsabili per la morte di un lavoratore il conducente dell'autocompattatore e i responsabili dell'azienda campana. L'evento mortale è avvenuto durante una manovra in retromarcia, eseguita con un mezzo sprovvisto di segnalazioni di retromarcia e senza dispositivo di illuminazione d'arresto.

Le sentenze in allegato.